



# COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

all'oggetto

all'oggetto

COPIA

COPIA

## DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 27 APRILE 2017

APRILE 2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **27** del mese di **APRILE**, alle ore **15,37**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Rutino, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta **ordinaria**, convocato dal Presidente del Consiglio con avviso di convocazione del 18.04.2017 prot. n. 970.

Presiede il signor Giuseppe Voria, in qualità di Presidente del Consiglio.  
Dei Consiglieri comunali risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
FERRARO MICHELE (F.F. SINDACO)	X	
VORIA GIUSEPPE	X	
TARDIO GIUSEPPE	X	
GALLO GRAZIANO		X
VOLPE ANGELO	X	
PIZZA ALESSIA	X	
TARDIO PASQUALINO	X	
ROTOLO GIUSEPPE		X
MAUTONE ROSALIA		X
CRISCI CARMINE		X

Assegnati n. 10

In Carica n. 10

Presenti n. 6

Assenti n. 4 (Gallo, Rotolo, Mautone, Crisci)

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Smaldone.

...tizzazione dell'arg... Presidente del Consiglio procede alla trattazione dell'argomento n. 6 all'ordine del giorno avente  
TE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017".

...e invita i pre... Nessuno chiede la parola, e il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui  
all'oggetto.

...zata di mano... La votazione avviene in forma palese per alzata di mano con i seguenti risultati:

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio, verificato l'esito della votazione, ne proclama il risultato.

## II CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione allegata al presente atto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico - contabile espresso sulla proposta suddetta dal Responsabile del settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

## DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017"**, che qui si trascrive integralmente per formare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) Di dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

COMPONENTI APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 13, comma 1, del DI n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 2, del DI n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13;
- l'art. 13, comma 6, del DI n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base standard nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DI n.201 del 2011, dispone che l'aliquota standard è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

**CONSIDERATE** le altre ipotesi di esclusione previste dall'art. 13, comma 2, DI n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707 e comma 708, della legge n. 147 del 2013;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e che tale riserva non si applica per gli immobili immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio;
- l'art.1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;

**VISTO** l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con il quale è istituita la IUC, ed è stata operata una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**CONSIDERATO** che la IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad

nonché dall'abitazione principale dal possessore (nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);  
della tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare operato con il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 settembre 2014;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

#### **VISTI:**

- la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4 comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;*

**VISTA** la Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. n. 297 del 21/12/2016 (Legge di stabilità 2017) che, al comma 454 dell'art. 1, aveva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017 al 28.02.2017;

**VISTO** il D.L. 30/12/2016 n. 244, G.U. n. 304 del 30/12/2016, che all'art. 5 comma 11 abrogando il comma 454 dell'art. 1 L. n. 232/2016, differisce al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19 luglio 2016 con la quale sono state stabilite le aliquote Imu per l'anno 2016;

**TENUTO CONTO** delle modifiche normative in materia di IMU decorrenti dal 1° gennaio 2014, di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, appare opportuno confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- Aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze: **4 per mille (solo CAT A1-A8-A9);**

Aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili diverse dalle precedenti: **7,60 per mille (con esclusione dei terreni agricoli ed assimilati)**;

Aliquota per fabbricati produttivi di categoria D: **7,60 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato;**

che concorrono alla previsione del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta comunale n. 30 del 23.3.2017 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.";

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnico - contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

## **PROPONE**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- Aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze: **4 per mille (solo CAT A1-A8-A9);**
- Aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili diverse dalle precedenti: **7,60 per mille (con esclusione dei terreni agricoli ed assimilati);**
- Aliquota per fabbricati produttivi di categoria D: **7,60 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato;**

- di stabilire che la riscossione dell'imposta IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

e che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un unico importo entro la data di scadenza della prima rata di acconto;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 settembre 2014;

- di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n° 267/2000;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs n. 267/2000.

Rutino, 18.04.2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

f.to Rag. Anna Rizzo

Rutino, 18.04.2017

**Parere di regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:**

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

f.to Rag. Anna Rizzo

te ad ogget Delibera di C.C. n. 6 del 27.04.2017 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC  
COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017".

IL SECR. IL PRESIDENTE/ALE

F.to F.to Giuseppe Viorane

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Ida Smaldone

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune [www.comune.rutino.sa.it](http://www.comune.rutino.sa.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 2/5/2017, come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Ida Smaldone

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 27.04.2017:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Ida Smaldone

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Ida Smaldone

